



Nota esplicativa

Decreto di applicazione dell'articolo R.313-32-1 del codice della strada relativo alla segnaletica che materializza gli angoli ciechi sui veicoli pesanti.

L'obbligo di esporre visibilmente un cartello indicante la posizione degli angoli ciechi a partire dal 1 gennaio 2021 è sancito dall'articolo [L. 313-1](#) del Codice della Strada, introdotto dall'articolo 55 della Legge n. 2019-1428 del 24 dicembre 2019 di orientamento alla mobilità ([Link](#)).

Quali veicoli sono interessati da questo obbligo?

Qualsiasi veicolo con un peso lordo superiore a 3,5 tonnellate.

Quali sono i veicoli esentati da quest'obbligo?

- veicoli agricoli e forestali;
- veicoli di servizio invernale;
- i veicoli di intervento dei servizi di gestione di autostrade;
- autoveicoli e veicoli rimorchiati per i quali sia dimostrata l'impossibilità strutturale (possibilità di esenzione totale o parziale).

Come può essere attaccata la segnaletica al veicolo?

- Collage;
- Rivettatura;
- qualsiasi altro mezzo di fissaggio;
- Pittura sulla carrozzeria;
- Tasche sulla carrozzeria.

I veicoli stranieri sono soggetti a questo obbligo?

Sì. Si noti che se indossano già, sui lati e nella parte posteriore, un dispositivo destinato ad indicare la presenza di punti ciechi in applicazione della legislazione di un altro Stato membro dell'UE, sono considerati in regola.

Dove va apposta la segnaletica?

La segnaletica è posizionata in modo che sia visibile in tutte le circostanze e in modo che non possa ostacolare la visibilità delle targhe e delle iscrizioni regolamentari del veicolo, la visibilità delle varie luci e dei dispositivi di segnalazione nonché il campo visivo del veicolo. conducente.

Esistono requisiti normativi per il posizionamento della segnaletica?

Sì. La segnaletica deve rispettare una posizione molto specifica prevista dall'articolo 2 del progetto di decreto.

I - Veicoli a motore


A) I vettori

La segnaletica deve essere apposta sulla faccia posteriore del veicolo a destra del piano longitudinale mediano (tra 0,9 e 1,5 m dal suolo) e su ogni lato escluse le superfici vetrate del primo metro anteriore (tra 0,9 e 1,5 m da terra).

1) Fissaggio posteriore:



2) Apposizione laterale



A) Trattori


La segnaletica deve essere apposta sul retro del veicolo in un luogo compatibile con le sue caratteristiche tecniche nonché su ciascun lato ad eccezione delle superfici vetrate nel primo metro anteriore (tra 0,9 e 1,5 m dal suolo).

1) Apposizione posteriore:



Apposition à un emplacement compatible avec les caractéristiques techniques

2) Apposizione laterale :



Dans le 1^{er} mètre avant

Hauteur : entre 0.90 et 1.5m du sol

Hauteur : entre 0.90 et 1.5m du sol

Dans le 1^{er} mètre avant

II - Veicoli rimorchiati


A) Rimorchio

La segnaletica deve essere apposta sulla parte posteriore del veicolo a destra del piano mediano longitudinale ad un'altezza compresa tra 0,9 e 1,5 m su ciascun lato nel primo metro della parte anteriore del corpo del veicolo ad un'altezza compresa tra 0,9 e 1,5 m di altezza.

1) Apposizione posteriore:



2) Apposizione laterale





B) Semirimorchio

I segnali devono essere apposti sulla parte posteriore del veicolo a destra del piano longitudinale mediano ad un'altezza compresa tra 0,9 e 1,5 m su ciascun lato nel primo metro dietro il perno di sterzo del veicolo ad un'altezza intermedia tra 0,9 e 1,5 m di altezza.

1) Apposizione posteriore



2) Apposizione laterale :



Ci sono eccezioni a questo posizionamento?

Si.

Deroghe ai requisiti di altezza:

- Gli autoveicoli e i veicoli rimorchiati, per i quali è tecnicamente impossibile rispettare il requisito dell'altezza di segnalazione da terra, sono dotati di segnaletica posta ad una quota il più possibile prossima a quella prescritta negli articoli. 2 del presente decreto e nel limite di 2,10 metri.

Deroghe ai requisiti per il posizionamento laterale:

- I veicoli con sistemi di visione diretta nella parte inferiore delle porte o porte in vetro sono dotati di segnaletica posta a una distanza dalla parte anteriore del veicolo il più vicino possibile a quanto prescritto dall'articolo 2 del presente decreto e limite di 3 metri. Si può rinunciare alla distanza di 3 metri quando la struttura del veicolo non consente il posizionamento della segnaletica secondo le disposizioni del presente articolo senza ostruire parte della vetratura.

- I criteri di posizionamento per la segnaletica laterale non sono applicabili ai veicoli rimorchiati per i quali sussiste un'impossibilità tecnica. Questi veicoli portano la segnaletica laterale in posizione compatibile con le loro caratteristiche tecniche.

Deroghe ai requisiti di posizionamento posteriore

- I criteri di posizionamento della segnaletica posteriore non sono applicabili ai veicoli a motore e ai veicoli rimorchiati per i quali sussiste un'impossibilità tecnica. Questi veicoli sono contrassegnati sul retro in posizione compatibile con le loro caratteristiche tecniche.

Esempi (elenco non esaustivo):

- porta container;
- porte vetture;
- trattori per semirimorchi;
- veicoli cisterna;
- braccioli per cassone estraibili;
- dollys.